CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 7 del 25 marzo 2013

Oggetto: Vertenza legale sig. Scarantino Emilio c/ Consorzio – Approvazione accordo transattivo

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque (25) del mese di marzo in Palermo, nella sede dell'Assessorato per le Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali;

il dott. Giuseppe Dimino, Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, nominato con D.A. n. 1/2012 del 12 dicembre 2012, con l'assistenza del Direttore generale D.ssa Maria Vitale, che assume le funzioni di segretario;

VISTO il R.D. 13-2-1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25-5-1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

PREMESSO:

- che il sig. Scarantino Emilio operaio fruente delle garanzia occupazionali di cui all'art. 106 – comma 2 - della L.R. n.4/2003 e successive modifiche ed integrazioni per n. 151 giornate lavorative, in data 27 maggio 2011 ha depositato ricorso contro il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta rivendicando il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal giorno 1 settembre 2000, nonché la condanna dell'Ente al riconoscimento dei passaggi automatici di livello retributivo previsti nelle tabelle di cui all'allegato A del

C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica ed alla corresponsione degli aumenti biennali di anzianità ex art. 70 del suddetto contratto, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perse ed, altresì, al risarcimento ai sensi dell'art. 32 - comma 5 – della legge n. 183/2010 oltre accessori;

- che il ricorso di che trattasi veniva deciso dal Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice del Lavoro con sentenza n. 96/2013 emessa in data 25 febbraio 2013, notificata da parte ricorrente in data 25 febbraio 2013, con la quale è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2000 ed il conseguente diritto del ricorrente a riprendere l'attività lavorativa , nonché condannato il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 della Legge n. 183/2000 nella misura di € 10.186,14 oltre interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata, dal sorgere del credito al soddisfo;

- che con deliberazione commissariale n. 6 del 4 marzo 2013, è stata data esecuzione alla sentenza n. 96/2013 disponendosi l'immissione in servizio del sig. Scarantino Emilio, con salvezza dell'esito dell'eventuale appello, senza prestare acquiescenza;

- che il Commissario straordinario, sulla scorta delle valutazioni del Direttore generale ancorate a motivate considerazioni delle esigenze del Consorzio rappresentate con nota prot. del 2013, e tenuto conto di un prudente giudizio circa l'esito dell'eventuale impugnazione, con nota prot. n. del 2013 ha autorizzato la stipula di un accordo transattivo con la previsione della rinuncia da parte del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta a proporre appello avverso la sentenza n. 96/2013 e la rinuncia da parte del sig. Scarantino Emilio all'indennità di € 10.186,14 liquidata dal Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 183/2010;

VISTO l'accordo transattivo sottoscritto in data 21/03/ 2013, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di potere procedere all'approvazione dello stesso;

DELIBERA

APPROVARE l'accordo transattivo sottoscritto in data 21/03/2013tra il Consorzio e il sig. Scarantino Emilio per la definizione della vertenza in oggetto, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale

ACCORDO TRANSATTIVO

Tra il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta con sede in Caltanissetta, nella via Boccaccio, 16 in persona del suo Direttore generale d.ssa Maria Vitale, autorizzata a quest'atto con nota del Commissario Straordinario prot. n……;
Il sig. Scarantino Emilio nato a San Cataldo il 21 febbraio 1960, ivi residente in via Portella Bifuto, n.40

premesso

che il sig. Scarantino Emilio operaio fruente delle garanzia occupazionali di cui all'art. 106 – comma 2 - della L.R. n.4/2003 e successive modifiche ed integrazioni per n. 151 giornate lavorative, in data 27 maggio 2011 ha depositato ricorso contro il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta rivendicando il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal giorno 1 settembre 2000, nonché la condanna dell'Ente al riconoscimento dei passaggi automatici di livello retributivo previsti nelle tabelle di cui all'allegato A del C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica ed alla corresponsione degli aumenti biennali di anzianità ex art. 70 del suddetto contratto, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perse ed, altresì, al risarcimento ai sensi dell'art. 32 - comma 5 – della legge n. 183/2010 oltre accessori;
che il ricorso di che trattasi veniva deciso dal Tribunale di Caltanissetta in

funzione di Giudice del Lavoro con sentenza n. 96/2013 emessa in data 5 febbraio 2013, notificata da parte ricorrente in data 25 febbraio 2013, con la quale è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2000 ed il conseguente diritto del ricorrente a riprendere l'attività lavorativa , nonché condannato il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 della Legge n. 183/2000 nella misura di € 10.186,14 oltre interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata, dal sorgere del credito al soddisfo;

che con deliberazione commissariale n. 6 del 4 marzo 2013, è stata data esecuzione alla sentenza n. 96/2013 disponendosi l'immissione in servizio del sig. Scarantino Emilio, con salvezza dell'esito dell'eventuale appello, senza prestare acquiescenza;

che il Commissario straordinario, sulla scorta delle valutazioni del Direttore generale ancorate a motivate considerazioni delle esigenze del Consorzio rappresentate con nota prot. del 2013, e tenuto conto di un prudente giudizio circa l'esito dell'eventuale impugnazione, con nota prot. n. dell' 2013 ha autorizzato la stipula di un accordo transattivo con la previsione della rinuncia da parte del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta a proporre appello avverso la sentenza n. 96/2013 e la rinuncia da parte del sig. Scarantino Emilio all'indennità di € 10.186,14 liquidata dal Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 183/2010;

si conviene e stipula

Art.1) Il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente accordo, rinuncia a proporre appello avverso la sentenza n.96/2013 emessa dal Tribunale di Caltanissetta – Giudice del Lavoro in data 5 febbraio 2013 a seguito del ricorso del sig. Scarantino Emilio;

Art. 2) il sig. Scarantino Emilio, a fronte della rinuncia alla proposizione dell'appello da parte del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, rinuncia all'indennità di € 10.186,14 riconosciuta dal Tribunale di Caltanissetta ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 183/2010;

Art. 3) Il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta , come sopra rappresentato ed il sig. Scarantino Emilio danno atto di non avere più nulla a pretendere in via reciproca in relazione alle domande ed ai fatti tutti di cui alla causa decisa con sentenza n. 96/2013 emessa dal Tribunale di Caltanissetta - Giudice del lavoro – in data 5 febbraio 2013

Caltanissetta, li 2013

Per il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta

Il direttore generale

d.ssa Maria Vitale sig. Scarantino Emilio